Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 275 del 26 novembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 novembre 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti del Ragioniere generale dello Stato concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti disciolti - Anno 2002.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 25.499,79 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 25.499,76.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -BZ (2002/15)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		25.499,76	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	25.499,79
AVANZO ALLE CONSEGNE	31.842,66			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	57.342,42			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -BZ (2002/15)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**22.158,07**	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**52.134,25**
- SPESE POSTALIE BANCARIE	0,67		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	2.158,25	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	450,96		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	10.139,86	
- RITENUTE IRPEF	3.535,66		- ANNULAMENTO DEBITI ART.15	19.800,96	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	15.072,03		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	9.163,76	
- SPESE VARIE	3.098,75		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	10.871,42	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**87.318,60**			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -BZ (2002/15)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	1,55			
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	67.281,88			
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	20.035,17			
			TOTALE RICAVI	52.134,25
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	57.342,42
TOTALE COSTI		109.476,67	TOTALE A PAREGGIO	109.476,67

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ravenna.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ravenna;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 18.756,87 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ravenna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 18.756,87.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE		Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597), acceso presso la tesoreria centrale dello Stato	€ 18.756,87
Patrimonio netto al 30.06.1981 € 16.090,90			
Disavanzo di liquidazione € 34.847,77			
	€ 18.756,87		

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 47 ter legge n. 85 del 22.3.95	€ 58,18		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	€ 111,15	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 1° e 3° comma della legge 638/11.11.83	€ 186.377,68		Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	€ 33,85	
Minori entrate sui depositi cauzionali	€ 5,51		**Totale sopravvenienze attive**		**€ 145,00**
Minori entrate sui residui attivi	€ 3.883,63				
Minore incasso in cassa e banche	€ 0,01				
Compensazione con i residui passivi	€ 3.056,74				
Totale insussistenze di attività		**€ 193.381,75**	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
			Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi dell'art. 9, 2° comma legge n. 456/29.10.87	€ 161.801,12	
			Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi dell'art. 15, 1° e 3° comma legge 638/11.11.83	€ 10.808,03	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE					
Maggiore impegno sul fondo indennità di quiescenza	€ 13.813,28		Compensazione con i residui attivi	€ 3.056,74	
Accertamento di nuovi debiti sorti durante la gestione liquidatoria svolta dall'IGED	€ 25.751,69		Debiti diversi per residui passivi estinti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del CC	€ 22.288,06	
Totale sopravvenienze passive		**€ 39.564,97**	**Totale insussistenze di passività**		**€ 197.953,95**
			Totale rendite e profitti		€ 198.098,95
			Disavanzo di liquidazione		€ 34.847,77
TOTALE SPESE E PERDITE		**€ 232.946,72**	**TOTALE A PAREGGIO**		**€ 232.946,72**

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Varese.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Varese;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 46.457,34 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Varese è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 46.457,34.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VA (2009/88)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		46.457,34	PRELEVAMENTO DAL CONTO C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	46.457,34
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	650.363,48			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	603.906,14			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VA (2009/88)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		23.965,42	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		528,17
- SPESE POSTALI E BANCARIE	1,14		- INTERESSI ATTIVI	376,14	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	16.806,60		- PROVENTI VARI	152,03	
- IMPORTI ERRONEAMENTE INCASSATI	54,85		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		752.833,60
- RITENUTE IRPEF	3.942,12		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	422,29	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	3.098,74		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	9.086,29	
- SPESE VARIE	61,97		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO ERARIO PER IMPORTO E TASSE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	33,05	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		15.677,90	- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	30.582,68	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VA (2009/88)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	956,59		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2ᵒCOMMA L.456/'87.	199.171,47
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	14.721,31		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	425.590,47
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**109.812,31**	- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	87.947,35
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	109.804,05			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	8,26			
TOTALE COSTI		**149.455,63**		

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VA (2009/88)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	603.906,14		
TOTALE A PAREGGIO	753.361,77	TOTALE RICAVI	753.361,77

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere di Città di Castello.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere di Città di Castello (Perugia), sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 309.931,55;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere di Città di Castello (Perugia), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione euro 309.931,55.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 309.931,55 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Fiume Tevere - Città di Castello (PG)

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	309.931,55	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		309.931,55
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	202.430,89	
		AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	107.500,66	

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	3.907,44	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	
		Minori debiti	15.162,62
		Annullamento debiti	1.827,29
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
		Ripristino operazioni stornate	119,96
		Contributi consortili arretrati	219,69
SPESE DI LIQUIDAZIONE	6.197,48		
ARROTONDAMENTO CAMBIO EURO	0,26	INTERESSI ATTIVI	100.276,28
TOTALE PERDITE	**10.105,18**	**TOTALE PROFITTI**	**117.605,84**
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**107.500,66**		
TOTALE A PAREGGIO	**117.605,84**	**TOTALE A PAREGGIO**	**117.605,84**

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria del Quinto consorzio idraulico di seconda e terza categoria Badia a Settimio - Scandicci.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Quinto consorzio idraulico di seconda e terza categoria Badia a Settimio - Scandicci (Firenze) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 3.635,78 (L. 7.039.856) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Quinto consorzio idraulico di seconda e terza categoria Badia a Settimio - Scandicci (Firenze) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di euro 3.635,78 (L. 7.039.856).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		**3.635,78**	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 256),	**3.635,78**
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	4.942.91		DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56,	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	8.578.69		ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
			DELLO STATO	

CONTO ECONOMICO

caso di DISAVANZO della gestione liquidatoria

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	3.054,65	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	138,87
		INTERESSI ATTIVI	534,57
SPESE DI LIQUIDAZIONE	6.197,48		
TOTALE PERDITE	**9.252,13**	**TOTALE PROFITTI**	**673,44**
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**8578,69**
TOTALE A PAREGGIO	**9.252,13**	**TOTALE A PAREGGIO**	**9.252,13**

DECRETO 17 luglio 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiascio-Topino Bettona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiascio-Topino di Bettona (Perugia), sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatori di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 93.881,44;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiascio-Topino di Bettona (Perugia), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 93.881,44, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiascio-Topino di Bettona (Perugia), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CONTO ECONOMICO

CONSORZIO IDRAULICO 3° CATEGORIA FIUME CHIASCIO TOPINO
BETTONA

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE VARIE	2300,63	INTERESSI ATTIVI	23809,68
SPESE VARIE	6197,48		
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4399,93
TOTALE PERDITE	**8498,12**	**TOTALE PROFITTI**	**28209,61**
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**19711,49**		
TOTALE A PAREGGIO	**28209,61**	**TOTALE A PAREGGIO**	**28209,61**

SITUAZIONE PATRIMONIALE
FIUME CHIASCIO TOPINO
BETTONA

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	93881,44	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		93881,44
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	74169,95	
		AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	19711,49	

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ancona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Ancona;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 167.744,97 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ancona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 167.744,97.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Ancona

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368 (capo X) derivanti dal c/c 21108 (ex 597) B.N.L.	1.422,36	Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione Nazionale Casse Mutue Coldiretti	169.167,33
Disavanzo finale di liquidazione: (Disavanzo alle consegne) - € 1.367.713,27 (Avanzo della gestione liquidatoria) + € 1.199.968,30	167.744,97		
Totale a pareggio	169.167,33	Totale a pareggio	169.167,33

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Ancona

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Annullamento di crediti	4.779,60	Annullamento di debiti	1.340.618,41
Sopravvenienze passive	136.864,69	Sopravvenienze attive	994,18
Totale perdite	141.644,29	Totale profitti	1.341.612,59
Utile della gestione liquidatoria	1.199.968,30		
Totale a pareggio	1.341.612,59	Totale a pareggio	1.341.612,59

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bergamo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bergamo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 88.602,97 ripianato con interventi finanziari a carico della Federazione nazionale casse mutue coldiretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 88.602,97.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Bergamo

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Deficit patrimoniale netto di liquidazione: Deficit patrimoniale alle consegne € 2.207.295,97 Avanzo di liquidazione - € 2.118.693,00	88.602,97	Prelevamento dal c/c acceso presso la B.N.L. ed intestato alla Federazione Nazionale Casse Mutue Coldiretti	88.602,97

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Bergamo

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Spese di liquidazione	44.456,02	Insussistenze di passività	3.530.426,15
Insussistenze di attività	1.367.890,39	Interessi bancari	275,03
		Sopravvenienze attive	338,23
Totale perdite	1.412.346,41	Totale profitti	3.531.039,41
Avanzo di liquidazione	2.118.693,00		
Totale a pareggio	3.531.039,41	Totale a pareggio	3.531.039,41

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Forlì.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale è stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Forlì;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa mutua sopra indicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa mutua medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo finale di liquidazione di euro 66.155,38 che viene ripianato con i fondi della Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Forlì è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo finale di liquidazione che chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 66.155,38 che viene ripianato con i fondi della Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

STATO PATRIMONIALE C.M.COLDIRETTI DI FORLI'

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:	66.155,38	PRELEVAMENTO DAL CONTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI	66.155,38
DISAVANZO AL 30.GIUGNO 1981	-2.302.886,14		
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	2.236.730,76		

CONTO ECONOMICO C.M.COLDIRETTI DI FORLI'

USCITE			ENTRATE		
A) SPESE ED ONERI			**A) RENDITE E PROVENTI**		
ONERI CONDOMINIALI		579,43	SALDO CONVERSIONE EURO		0,03
FITTI PASSIVI		2.819,79	INTERESSI ATTIVI		4.414,14
ONERI FISCALI		5.514,21	RECUPERO SPESE DI ASSISTENZA		8.001,00
ONORARI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE		17.036,79		*TOTALE (A)*	**12.415,17**
SPESE LEGALI		2.074,94			
SPESE POSTALI E BANCARIE		6,45			
MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE		5.101,54			
ONERI LAVORO STRAORDINARIO		846,19			
ONERI SOCIALI		5.932,98			
ONORARI A PROFESSIONISTI		334,66	**B) INSUSSISTENZE ATTIVE**		
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI		3.873,25			
SPESE FONDO COMUNE		6.197,48	ANNULLAMENTO DEBITI		1.236.113,05
SPESE VARIE		2.226,36	ANNULLAMENTO DEBITI		77,98
ARROTONDAMENTO		0,02	ANNULLAMENTO DEBITI		36.619,38
	TOTALE (A)	**52.314,08**	ANNULLAMENTO DEBITI		625.480,71
B) INSUSSISTENZE PASSIVE			ANNULLAMENTO DEBITI		1.801.896,89
ACCERTAMENTO MINORI CREDITI		28,61			
ANNULLAMENTO CREDITO		1.390.852,72			
ANNULLAMENTO CREDITO		77,98		*TOTALE (B)*	**3.700.190,01**
	TOTALE (B)	**1.390.959,31**			
C) SOPRAVVENIENZE PASSIVE			**C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		
ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI		33.846,99			
			ACCERTAMENTO NUOVI E MAGGIORI CREDITI		118,46
	TOTALE(C)	**33.846,99**	MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI		1.167,50
TOTALE USCITE		**1.477.120,38**		**TOTALE (C)**	**1.285,96**
AVANZO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE		2.236.730,76			
	TOTALE (D)	**2.236.730,76**			
TOTALE A PAREGGIO		**3.713.851,14**	**TOTALE ENTRATE**		**3.713.851,14**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale è stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Accertato che le operazioni di liquidazione della cassa mutua sopra indicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della cassa mutua medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo finale di liquidazione di euro 71.910,81 versato sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368 (Capo X);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Ragusa è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio finale liquidazione che chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 71.910,81 che è devoluto allo Stato e versato sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368, Capo X.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI RAGUSA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Disponibilità giacenti sul Capitolo di Entrata del Bilancio dello Stato n.2368 (Capo X)	€	71.910,81	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE	€	71.910,81
			Deficit patrimoniale alle consegne - €.1.114.597,03		
			Avanzo della liquidazione € 1.186.507,84		
TOTALE A PAREGGIO	€	71.910,81		€	71.910,81

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI RAGUSA

CONTO ECONOMICO

PERDITE			PROFITTI		
Insussistenze di attività	€	692.838,10	Insussistenze di passività	€	1.934.914,54
Sopravvenienze passive	€	31.766,62	Sopravvenienze attive	€	361,05
Spese di liquidazione	€	44.988,82	Ricavi della gestione liquidatoria	€	20.825,79
TOTALE PERDITE	€	769.593,54	TOTALE PROFITTI	€	1.956.101,38
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	€	1.186.507,84			
TOTALE A PAREGGIO	€	1.956.101,38		€	1.956.101,38

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Rovigo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Rovigo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 26.043,11 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bolzano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 26.043,11.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio «Contabilità speciale - missioni conto terzi» presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria - denominata «Contabilità speciale - Missioni conto terzi»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopra indicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo finale di liquidazione di euro 3.013,30 che è stato ripianato mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria, denominata «Contabilità speciale - Missioni conto terzi», è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 3.013,30 che è posto a carico dello Stato e ripianato mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 14 della citata legge n. 1401/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

GESTIONE FUORI BILANCIO
"CONTABILITA' SPECIALE - MISSIONI CONTO TERZI"
c/o Sovrintendenza Archeologica per la Calabria

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2002

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: Patrimonio netto alle consegne 2.274,89 Disavanzo della liquidazione 5.288,19	3.013,30	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N.1404/56. ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	3.013,30

GESTIONE FUORI BILANCIO
"CONTABILITA' SPECIALE - MISSIONI CONTO TERZI"
c/o Sovrintendenza Archeologica per la Calabria

CONTO ECONOMICO AL 30/09/2002

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Insussistenza di attività	569,65	Interessi attivi	391,02
		Insussistenza di passività	153,56
Spese di liquidazione	5.263,12	**TOTALE PROFITTI**	**544,58**
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**5.288,19**
TOTALE PERDITE	**5.832,77**	**TOTALE A PAREGGIO**	**5.832,77**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Gestione di assistenza sanitaria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, istitutivo dell'ente denominato «Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere, tra cui la gestione di assistenza sanitaria dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, concernente la nomina dei commissari straordinari, ai quali, in seguito, fu attribuita la funzione di commissari liquidatori degli enti soppressi di cui sopra;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente «Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)»;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 860.036,60;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione di assistenza sanitaria dell'ente «Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)», è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 860.036,60.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 860.036,60 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L.

ATTIVITA'	IMPORTO		PASSIVITA'		IMPORTO	
	Lire	Euro			Lire	Euro
Tesoreria Provinciale c/Entrata dello Stato - Capo X - Cap. 2368	1.665.263.062	860.036,60	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		1.665.263.062	860.036,60
			PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 1.406.298		
			AVANZO DELLE LIQUIDAZIONE	L. 1.663.856.764		
TOTALE	1.665.263.062	860.037	TOTALE		1.665.263.062	860.037

CONTO ECONOMICO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L.

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
	Lire	Euro	-	Lire	Euro
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':	147.020.953	75.929,99	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	1.147.236.901	592.498,41
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:	81.026.827	41.846,86	PROVENTI DI LIQUIDAZIONE	855.411.712	441.783,28
SPESE DI LIQUIDAZIONE	110.744.069	57.194,54			
TOTALE PERDITE	**338.791.849**	174.971,39	**TOTALE PROFITTI**	**2.002.648.613**	1.034.281,69
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**1.663.856.764**	859.310,30			
TOTALE A PAREGGIO	**2.002.648.613**	1.034.281,69	**TOTALE A PAREGGIO**	**2.002.648.613**	1.034.281,69

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria Utenti Motori Agricoli (U.M.A.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, istitutivo dell'ente denominato «Utenti Motori Agricoli (U.M.A.)»;

Visto il decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1978, n. 61, che ha disposto la soppressione dell'ente suindicato;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente «Utenti Motori Agricoli (U.M.A.)»;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 gennaio 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 4.795.401,50;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'ente «Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 4.795.401,50.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 4.795.401,50 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

STATO PATRIMONIALE UMA

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
ENTRATE DELLO STATO, Capo X , Cap. 2368	4.795.401,50	PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	362.813,83
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	4.432.587,67
TOTALE	4.795.401,50	TOTALE	4.795.401,50

CONTO ECONOMICO UMA

USCITE		
A) SPESE ED ONERI		
COMPETENZE AI DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO		1.722.036,87
ACCERTAMENTO ONERI PER INDENNITA' D'ANZIANITA'		2.117.72
ONERI FISCALI		8.387,27
FITTI PASSIVI		4.902,05
UTENZE VARIE		2.184,11
SPESE LEGALI		20.005,79
SPESE PER VENDITA BENI PATRIMONIALI		474,91
INTERESSI PASSIVI		60.910,81
SPESE POSTALI E BANCARIE		123,53
ONERI RELATIVI AD EX DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO		40.741,29
ONERI RELATIVI AL PERSONALE I.G.E.D.		21.401,82
REINTEGRO BNL A SEGUITO ASSEGNAZIONE		215.310,86
ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE		8.263,74
STIPENDI ARRETRATI AL PERSONALE ENTE SOPPRESSO		18.131,63
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI		355.278,14
ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO		380,38
ONERI SOCIALI		5.849,56
SPESE VARIE		141,71
ARROTONDAMENTO EURO		0,15
TOTALE (A)	€	2.486.642,34
B) INSUSSISTENZE PASSIVE		
ACCERTAMENTO MINORI CREDITI		44,09
MINOR REALIZZO TITOLI		8.927,33
ANNULLAMENTO CREDITI v/STATO		8.916,68
ANNULLAMENTO EX ART. 9		88.103,80
CESSIONE C.R.I.		22.534,95
DEVOLUZIONE OPE LEGIS		115 939,61
TOTALE (B)		244.466,46
C) SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI		23.533,62
ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI INDENNITA' DI ANZIANITA'		637.974,69
TOTALE(C)		661.508,31
TOTALE USCITE		3.392.617,11
AVANZO ECONOMICO 2002		4.432.587,67
TOTALE (D)		4.432.587,67
TOTALE A PAREGGIO		7.825.204,78

ENRATE	
A) RENDITE E PROVENTI	
FITTI ATTIVI	248.864,51
INTERESSI ATTIVI	2.480.897,94
DIVIDENDI SU TITOLI	2.403,66
ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	464,81
REINCASSO MANDATI INESEGUITI ANTE 84	621,20
REINCASSO MANDATI INESEGUITI POST 84	45,26
RECUPERO ANTICIPAZIONI PER EX DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO	2.746,13
RIMBORSI PER UTENZE VARIE	21,69
PROVENTI VARI	1.268,54
TOTALE (A)	2.737.333,74
B) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
ACCERTAMENTO NUOVI E MAGGIORI CREDITI	1.725.885,64
MAGGIOR REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	1.171.899,51
MAGGIOR REALIZZO SU TITOLI	2.975,62
INTERESSI ATTIVI SU C/C DI PROVENIENZA	197,15
TOTALE (B)	2.900.957,92
C) INSUSSISTENZE ATTIVE	
ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	25.441,54
ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 8 L.1404/56	7.285,06
ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 15	124.440,53
ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESCRIZIONE	371.872,68
ANNULLAMENTO FONDO ACCANTONAMENTI	1.600.353,87
ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO	48.459,39
ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO	9.060,05
TOTALE (C)	2.186.913,12
TOTALE ENTRATE	7.825.204,78

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.R.L.P.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettotato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, con la quale l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria dell'Ente sopra specificato;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 830.394,99 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di euro 30.394,99.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE NAZIONALE LAVORATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		**PASSIVITA'**	
Deficit patrimoniale netto di liquidazione	**€ 830.394,99**	Prelevamento dal conto n.21029 ex 255 di cui all'art. 14 della legge n.1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	**€ 830.394,99**

Disavanzo alle consegne € 135.817,90
Disavanzo di liquidazic one € 694.577,09
Totale € 830.394,99

ENTE NAZIONALE LAVOTATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE		**RENDITE E PROFITTI**	
Insussistenze di attività	€ 238.653,35	Insussitenza di passività	€ 440.461,55
Sopravvenienze passive	€ 3.087.653,10	Sopravvenienze attive	€ 2.191.267,81
TOTALE SPESE E PERDITE	€ 3.326.306,45	DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	€ 694.577,09
TOTALE A PAREGGIO	**€ 3.326.306,45**	**TOTALE A PAREGGIO**	**3.326.306,45**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio «Corsi di formazione dei segretari comunali - ex art. 42 legge 8 giugno 1962, n. 604», presso l'ufficio territoriale del Governo di Avellino.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'l.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero dell'interno denominata «Corsi di formazione dei segretari comunali» ex art. 42 legge 8 giugno 1962, n. 604, presso l'ufficio territoriale del Governo di Avellino;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata;

Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo finale di euro 7.892,28;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio «Corsi di formazione dei segretari comunali» ex art. 42 legge 8 giugno 1962, n. 604, presso l'ufficio territoriale del Governo di Avellino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 7.892,28 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione fuori bilancio medesima — al conto entrate dello Stato - Capo X - Cap. 2368.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Fondazione per gli studi cotonieri di Firenze.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 1 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2001 con il quale la Fondazione per gli studi cotonieri è stata soppressa e posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria dell'ente sopra specificato;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Fondazione per gli studi cotonieri sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo finale di euro 79.530,18;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Fondazione per gli studi cotonieri di Firenze è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 79.530,18 è devoluto allo Stato e versato — unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data della chiusura del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato all'ente medesimo — al conto entrate dello Stato - Capo X - Cap. 2368.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Fondazione studi cotonieri

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	79.530,18	Capitale netto di liquidazione: Patrimonio netto alle consegne € 80.631,85 Disavanzo della liquidazione € 1.101,67	79.530,18

Fondazione studi cotonieri

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive:		Interessi attivi	1.940,19
Maggiori debiti	3.362,13	Sopravvenienze attive	327,61
Insussistenze di attività	7,34		
Totale perdite	3.369,47	Totale profitti	2.267,80
		Disavanzo di liquidazione	1.101,67
Totale a pareggio	3.369,47	Totale a pareggio	3.369,47

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso Circumvesuviana di Napoli.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale è stata soppressa la Cassa di soccorso Circumvesuviana di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Accertato che le operazioni di liquidazione della Cassa di soccorso sopra indicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo finale di liquidazione di euro 66.583,96;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso Circumvesuviana di Napoli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 66.583,96 che è devoluto allo Stato e versato sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368, capo X.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA CIRCUMVESUVIANA DI NAPOLI

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
Disponibilità c/o Tesoreria Provinciale dello Stato, Capo X cap. 2368 Conto Entrate Bilancio dello Stato.	L. 128.924.513 € 66.583,96	Capitale Netto di liquidazione		L. 128.924.513 € 66.583,96

CONTO ECONOMICO

CASSA CIRCUMVESUVIANA DI NAPOLI

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
Sopravvenienze passive	L. 25.350.858	13.092,62	Sopravvenienze attive	L. 111.417.026	57.542,09
Spese Legali	L. 20.223.183	10.444,40	Interessi attivi	L. 114.197.813	58.978,24
Imposte e Tasse	L. 3.647.000	1.883,51			
Oneri del personale	L. 25.468.450	13.153,35			
Spese varie	L. 22.000.835	11.362,48			
TOTALE PERDITE	**L. 96.690.326**	**49.936,36**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 225.614.839**	**116.520,33**
Avanzo della liquidazione	**L. 128.924.513**	**66.583,96**			
TOTALE A PAREGGIO	**L. 225.614.839**	**116.520,32**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 225.614.839**	**116.520,33**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria del Servizio assistenza sanitaria dirigenti Pirelli di Milano (S.A.S.D.I.P.).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 29/1977, che individua il Servizio assistenza dirigenti Pirelli (S.A.S.D.I.P.) di Milano tra e gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Servizio assistenza sanitaria dirigenti Pirelli (S.A.S.D.I.P.) di Milano;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio del medesimo;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 17.676,55 (L. 34.226.574);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Servizio assistenza sanitaria dirigenti Pirelli (S.A.S.D.I.P.) di Milano, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 17.676,55 (L. 34.226.574), unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato alla gestione liquidatoria del Servizio assistenza sanitaria dirigenti Pirelli (S.A.S.D.I.P.) di Milano, è devoluto allo Stato e versato sul conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

SASDIP

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21108 (EX 597) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 34.226.574 € 17.676,55	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 34.226.574 € 17.676,55
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 40.919.526 € 21.133,17	
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 6.692.952 € 3.456,62	

CONTO ECONOMICO

SASDIP

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA': Minori crediti	L. 891.510	460,43	INTERESSI ATTIVI	L. 6.198.558	3.201,29
SPESE VARIE	L. 12.000.000	6.197,48			
TOTALE PERDITE	**L. 12.891.510**	**6.657,91**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 6.198.558**	**3.201,29**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 6.692.952**	**3.456,62**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 12.891.510**	**6.657,91**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 12.891.510**	**6.657,91**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Colatore Serio Morto - Cremona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989, che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Colatore Serio Morto - Cremona sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 3.649,72;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Colatore Serio Morto - Cremona, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di euro 3.649,72.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 3.649,72 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Fiume Colatore Serio Morto- Cremona -

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21029 , (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	3.649,72	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		3.649,72
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	10.338,52	
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	6.688,80	

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	
		SCAU- contributi agricoli	441,81
		Tasse comunali	25,82
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			
Spese Varie	11.362,48		
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
SPESE DI LIQUIDAZIONE		Cedole su titoli	111,56
Spese postali	0,52	Contributi consortili	11,85
		Rimborsi ILOR	222,59
		INTERESSI ATTIVI	3.860,57
TOTALE PERDITE	**11.363,00**	**TOTALE PROFITTI**	**4.674,20**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**6.688,80**
TOTALE A PAREGGIO	**11.363,00**	**TOTALE A PAREGGIO**	**11.363,00**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori legali.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutivo dell'ente denominato «Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori legali»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere, tra cui la l'ente sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, concernente la nomina dei commissari straordinari, ai quali, in seguito, fu attribuita la funzione di commissari liquidatori degli enti soppressi di cui sopra;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 33, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori legali»;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 798.445,69;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione di assistenza sanitaria dell'ente «Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori legali» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 798.445,69.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 798.445,69 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

II presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori legali

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
Disponibilità c/o Tesoreria Provinciale dello Stato, Capo X cap. 2368 Conto Entrate Bilancio dello Stato.	L. 1.546.006.427	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 1.546.006.427
	€ 798.445,69			€ 798.445,69

CONTO ECONOMICO

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori Legali

PERDITE	IMPORTO	Euro	PROFITTI	IMPORTO	Euro
Insussistenze passive	L. 34.295.820	17.712,31	Insussistenze attive	L. 1.244.611.357	642.788,12
Indennità di anzianità	L. 61.712.947	31.872,09	Sopravvenienza attiva	L. 42	0,02
Spese postali	L. 1.650	0,85	Proventi diversi	L. 529.325	273,37
Ritenute erariali	L. 561.000	289,73	Deposito cauzionale	L. 310.090	160,15
Rimborsi a vario titolo	L. 774.163	399,82	Interessi attivi	L. 419.902.049	216.861,31
Spese varie	L. 22.000.000	11.362,48			
TOTALE PERDITE	**L. 119.345.580**	**61.637,28**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 1.665.352.863**	**860.082,97**
Avanzo della liquidazione	L. 1.546.006.427	798.445,69			
TOTALE A PAREGGIO	**L. 1.665.352.863**	**860.082,97**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 1.665.352.863**	**860.082,97**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Belluno;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrata della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 169.207,91;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 169.207,91.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 169.207,91 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Insussistenze di attività	L. 47.535.398	€ 24.549,98	Insussistenze di passività	L. 43.652.555	€ 22.544,66
Sopravvenienze passive	L. 71.349.394	€ 36.848,89	Sopravvenienze attive	L. 65.937.078	€ 34.053,66
	L. 118.884.792	€ 61.398,87			
			TOTALE PROFITTI	**L. 109.589.633**	**€ 56.598,32**
			Disavanzo di liquidazione	**L. 9.295.159**	**€ 4.800,55**
TOTALE A PERDITE	**L. 118.884.792**	**€ 61.398,87**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 118.884.792**	**€ 61.398,87**

CASSA MUTUA MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Disponibilità giacente sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	L. 327.632.208	€ 169.207,91	PATRIMONIO NETTO AL 30.6.1981	L. 336.927.367	€ 174.008,46
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 9.259.159	€ 4.781,96
			Capitale netto di liquidazione	L. 327.632.208	€ 169.207,91

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Bolzano;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrata della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un disavanzo finale di liquidazione di euro 15.361,11;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 15.361,11.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN EURO
Disavanzo netto di liquidazione	€ **15.361,11**	Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597)di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	€ **15.361,11**
Avanzo patrimoniale alle consegne € 16.776,38			
Disavanzo di liquidazione € 32.137,49			

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN EURO
Insussistenze di attività	€ 11.576,80	Insussistenze di passività	€ 15.284,12
Sopravvenienze passive	€ 36.873,13	Sopravvenienze attive	€ 1.028,32
	€ **48.449,93**		€ **16.312,44**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	€ **32.137,49**
TOTALE A SPESE	€ **48.449,93**	**TOTALE A PAREGGIO**	€ **48.449,93**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Campobasso.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*bis* della legge 17 agosto 1974, n 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua di malattia per i commercianti di Campobasso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di liquidazione euro 36.796,12 ripianato mediante prelevamento dal conto corrente acceso presso la Banca nazionale del lavoro - Istituto cassiere dell'I.G.E.D. intestato alla Federazione nazionale casse mutue di malattia per i commercianti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Campobasso è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 36.796,12.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI CAMPOBASSO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Attività realizzate	€ 61.742,93	Passività estinte	€ 98.539,06
Disavanzo	€ 36.796,13		
	€ 98.539,06		
Disavanzo liquidazione € 40.136,39			
Avanzo patrimoniale alle consegne € 3.340,27			

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI CAMPOBASSO

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO
Insussistenza Attività	€ 3.296,30	Insussistenze passività	€ 1.970,78
Sopravvenienza Passiva	€ 57.526,57	Sopravvenienze attive	€ 18.715,69
	€ 60.822,87		€ 20.686,47
		Disavanzo di liquidazione	€ 40.136,40
TOTALE SPESE	**€ 60.822,87**	**TOTALE A PAREGGIO**	€ 60.822,87

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua di malattia per i commercianti di Caserta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 407.468,40;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 407.468,40.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 407.468,40 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI CASERTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità 597	€ 407.468,40	Patrimonio netto	€ 30.510,26
		Avanzo liquidazione	€ 376.958,40
		Capitale netto liquidazione	**€ 407.458,40**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI CASERTA

CONTO ECONOMICO

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Insussistenza Attività	€ 17.199,83	Sopravvenienza attiva	€ 470.360,17
Sopravvenienza Passiva	€ 94.701,44	Insussistenza passività	€ 18.499,24
	€ 111.901,27	**Totale profitti**	**€ 488.859,41**
Avanzo di Liquidazione	**€ 376.958,14**		

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Imperia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Imperia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un disavanzo finale di liquidazione di euro 19.452,05 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Imperia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 19.452,05.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO IN EURO	PASSIVITA'	IMPORTO IN EURO
Disavanzo netto di liquidazione Deficit patrimoniale alle consegne € 71.461,13 Avanzo di liquidazione € 52.009,08	€ **19.452,05**	Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597)di cui all'art. 14 della legge n. 1404/56 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato	€ **19.452,05**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO IN EURO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO IN EURO
Insussistenze di attività	€ 43.468,84	Insussistenze di passività	€ 135.868,64
Sopravvenienze passive	€ 42.104,49	Sopravvenienze attive	€ 1.713,77
	€ **85.573,33**		€ **137.582,41**
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	€ **52.009,08**		
TOTALE A PAREGGIO	€ 137.582,41	**TOTALE RENDITE**	€ 137.582,41

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Livorno;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 437.308,08;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 437.308,08.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 437.308,08 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI LIVORNO

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE	IMPORTO	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO
Insussistenza Attività	€ 221.084,13	Insussistenze passive	€ 17.688,83
Sopravvenienza Passiva	€ 55.877,16	Sopravvenienze attive	€ 197.574,82
	€ 276.961,29		€ 215.263,65
		Disavanzo alla liquidazione	€ 61.697,64
TOTALE A PAREGGIO	**€ 276.961,29**	**TOTALE A PAREGGIO**	€ 276.961,29

CASSA MUTUA DI MALATIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DI LIVORNO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità versata al cap. di entrata del bilancio dello Stato (n. 2368)	€ 437.308,08	Avanzo di liquidazione al 30.6.1981 € 499.005,72	
		Disavanzo liquidazione € 61.697,64	
Totale a pareggio	€ 437.308,08	Capitale netto di liquidazione	€ 437.308,08

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Potenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 178.504,58;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 178.504,58.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 178.504,58 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9 legge n. 1404/56	€ 116,73		Plusvalenza per vendita beni immobili	€ 167.409,51	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	€ 73.367,91		Sopravvenienze gestione liquidatoria	€ 86.727,44	
Totale insussistenze di attività		€ 73.484,64	Interessi per polizza assicurativa stipulata per fondo indennità di quiescenza	€ 10.046,96	
			Totale sopravvenienze attive		€ 264.183,91
SOPRAVVENIENZE PASSIVE					
Gestione commissariale	€ 1.549,37		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione liquidatoria	€ 92.435,85		Estinzione debiti ai sensi dell'art. 9, legge 1404/56	€ 14,39	
Maggiori oneri indennità di quiescenza v/personale trasferito UU.SS.LL., INPS e Regioni	€ 4.409,44		Estinzione debiti ai sensi dell'art. 15 legge 638/83	€ 1.561,14	
Arrotondamento Euro	€ 0,05		Estinzione debiti diversi ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del CC	€ 83.130,27	
Totale sopravvenienze passive		€ 98.394,71	**Totale insussistenze di passività**		€ 84.705,80
Totale spese e perdite		€ 171.879,35			
Avanzo di liquidazione		€ 177.010,36			
TOTALE A PAREGGIO		€ 348.889,71	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		€ 348.889,71

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	€ 178.504,58	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Patrimonio netto alle consegne € 1.494,22 Avanzo della liquidazione € 177.010,36	€ 178.504,58

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Taranto.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Taranto;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 512.807,58;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Taranto è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 512.807,58.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 512.807,58 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TA (2006/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	512.807,56	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		512.807,56
		AVANZO ALLE CONSEGNE	396.300,29	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	116.507,27	

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TA (2006/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		38.884,38	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		8.308,76
- SPESE POSTALI E BANCARIE	0,57		- INTERESSI ATTIVI	5.000,00	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	607,18		- RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE	893,30	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	3.575,10		- PROVENTI VARI	2.415,46	
- RITENUTE IRPEF	4.331,01		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		17.993,15
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.860,69		- ACCERTAMENTO DI NUOVI O MAGGIORI CREDITI	17.993,15	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	8.697,48		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		141.804,49

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TA (2006/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATADEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	3.241,72		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	141.804,49
- SPESE VARIE	570,63			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**12.560,53**		
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	12.560,53			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**154,22**		
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	87,69			

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TA (2006/79)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- MINOR REALIZZO SUL SALDO BANCARIO AL 30.06.1981 PER SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	66,53			
TOTALE COSTI		**51.599,13**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		116.507,27		
TOTALE A PAREGGIO		**168.106,40**	**TOTALE RICAVI**	**168.106,40**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Torino;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TO (2006/82)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATON.2368 (CAPO X)	861.558,60	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		861.558,60
		AVANZOALLE CONSEGNE	1.009.484,79	
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	147.926,19	

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TO (2006/82)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		31.146,08	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		11.551,45
- ONERI CONDOMINIALI	6.291,48		- INTERESSI ATTIVI	6.470,11	
- UTENZE VARIE	112,94		- ACCERTAMENTO NUOVI CREDITI	3.680,10	
- SPESE LEGALI	309,36		- RIMBORSI PER UTENZE VARIE	9,48	
- SPESE POSTALIE BANCARIE	1,14		- PROVENTI VARI	1.391,76	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVIAD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	695,15		SOPRAVVENIENZEATTIVE		34.733,69
- ONERI RELATIVI AL PERSONALE I.G.E.D.	441,73		- ACCERTAMENTO DI NUOVI O MAGGIORI CREDITI	31.104,25	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR	4.947,32		- INTERESSI ATTIVISU C/C BANCARIO	3.629,44	

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TO (2006/82)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	2.476,46		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**144.863,92**
- RITENUTE IRPEF	186,44		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	34.387,02	
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	460,27		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	36.107,11	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	6.197,48		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	74.369,79	
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	9.026,29				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**23.427,42**			

ENTE: CASSA MUTUA COMMERCIANTI -TO (2006/82)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	18.918,87			
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	4.506,55			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**284.501,77**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	99.655,07			
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE N.833/78	184.846,70			
			TOTALE RICAVI	191.149,06
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	147.926,19
TOTALE COSTI		339.075,25	TOTALE A PAREGGIO	339.075,25

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Trieste;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un disavanzo finale di liquidazione di euro 1.022.948,04;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 1.022.948,04.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 1.022.948,04 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	€ 1.022.948,04	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Patrimonio netto alle consegne € 649.670,89 Avanzo della liquidazione € 373.277,15	**€ 1.022.948,04**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Minusvalenza su beni mobili	€ 1.636,78		Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	€ 42.500,96	
Totale insussistenze di attività		€ 1.636,78	Crediti della gestione liquidatoria	€ 514,93	
			Realizzazione beni immobili	€ 410.603,89	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			**Totale sopravvenienze attive**		**€ 506.820,19**
Maggiore impegno sul fondo indennità di quiescenza	€ 9.352,99				
Spese del Commissario Liquidatore	€ 5.335,88		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi durante la gestione liquidatoria	€ 117.217,39				
Totale sopravvenienze passive		**€ 131.906,26**			
Totale spese e perdite		**€ 133.543,04**			
Avanzo di liquidazione		€ 373.277,15			
TOTALE A PAREGGIO		**€ 506.820,19**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		**€ 506.820,19**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Viterbo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale è stata soppressa la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Viterbo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Accertato che le operazioni di liquidazione della cassa mutua sopra indicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Cassa mutua medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo finale di liquidazione di euro 240.898,47;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Viterbo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 240.898,47 che devoluto allo Stato e versato sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2368, Capo X.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	€ 240.898,47	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Patrimonio netto alle consegne € 336.392,61 Disavanzo di liquidazione € 95.494,14	**€ 240.898,47**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art.55, comma 11, legge n. 449/97	€ 387,34		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria per depositi cauzionali	€ 29,44	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della legge 638/83	€ 75.105,06		Realizzazione beni mobili	€ 696,18	
Totale Insussistenze di attività		€ 75.492,40	Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	€ 1.227,27	
			Maggiore valore attribuito alla polizza INA estinta	€ 30.135,22	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			**Totale sopravvenienze attive**		€ 32.088,11
Maggiore impegno sul fondo indennità di quiescenza	€ 3,74				
Accertamento di nuovi debiti sorti durante la gestione liquidatoria svolta dall'IGED	€ 52.086,11				
			Totale rendite e profitti		**€ 32.088,11**
Totale sopravvenienze passive		€ 52.089,85	**Disavanzo di liquidazione**		**€ 95.494,14**
TOTALE SPESE E PERDITE		**€ 127.582,25**	**TOTALE A PAREGGIO**		**€ 127.582,25**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Alessandria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Alessandria;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un disavanzo finale di liquidazione di euro 28.825,45;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Alessandria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 28.825,45.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 28.825,45 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI AL (2009/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 (capo X)	€ 28.825,45	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Disavanzo alle consegne € 3.152.070,18 Avanzo della liquidazione € 3.180.895,63	€ **28.825,45**

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -AL (2009/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**46.261,18**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**955,18**
- ONERI CONDOMINIALI	203,90		- PROVENTI VARI	855,18	
- FITTI PASSIVI	5.979,09		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		**241,83**
- UTENZE VARIE	205,92		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	241,83	
- TRIBUTI DIVERSI	7,13		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**3.992.114,07**
- SPESE LEGALI	51,65		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	371,12	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	0,62		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	299,13	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	839,67		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	629,26	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -AL (2009/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- RITENUTE IRPEF	4.803,57		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.916.047,23
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	550,79		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	652.451,84
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	20.477,27		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	384.865,13
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		- MINOR ONERI PER INDENNITA' ANZIANITA' EX DIPENDENTI ENTI SOPRESSI	37.450,36
- SPESE VARIE	1.778,83			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		766.154,27		

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -AL (2009/02)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	467.896,85			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	298.257,42			
TOTALE COSTI		812.415,45		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		3.180.895,63		
TOTALE A PAREGGIO		3.993.311,08	TOTALE RICAVI	3.993.311,08

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Arezzo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Arezzo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 22.405,89 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Arezzo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 22.405,89.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

STATO PATRIMONIALE C.M.COLDIRETTI DI AREZZO			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA CENTRALE EX 597	145.843,37	CASSIERE BNL	168.249,26
DISAVANZO AL 30.GIUGNO 1981	2.258.508,18	AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.236.102,29
TOTALE	2.404.351,55	TOTALE	2.404.351,55

CONTO ECONOMICO C.M.COLDIRETTI DI AREZZO					
USCITE			ENTRATE		
A) SPESE ED ONERI					
CONVERSIONE EURO		0,01			
ONERI FISCALI		4.927,00			
ONORARI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE		21.004,26			
SPESE POSTALI E BANCARIE		1,88			
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI		11.645,10			
SPESE FONDO COMUNE		6.197,48			
SPESE VARIE		138,28	A) INSUSSISTENZE ATTIVE		
	TOTALE (A)	43.914,01	ANNULLAMENTO DEBITI		177.297,75
			ANNULLAMENTO DEBITI		57.219,12
			ANNULLAMENTO DEBITI		1.167.757,25
			ANNULLAMENTO FONDO		2.858,60
			ANNULLAMENTO DEBITI		1.251.926,64
B) INSUSSISTENZE PASSIVE					
ANNULLAMENTO CREDITO		407.645,45			
ANNULLAMENTO CREDITO		3.873,68		*TOTALE (A)*	2.687.063,36
ANNULLAMENTO CREDITO		0,27			
	TOTALE (B)	411.519,40			
			B) SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
			MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI		4.467,34
				TOTALE (B)	4.467,34
TOTALE USCITE		455.433,41			
AVANZO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE		2.236.102,29			
	TOTALE (C)	2.236.102,29			
TOTALE A PAREGGIO		2.691.535,70	TOTALE ENTRATE		2.691.535,70

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Asti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Asti;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 6.986,42 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Asti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 6.986,42.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

STATO PATRIMONIALE C.M.COLDIRETTI DI ASTI

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA CENTRALE EX 597	153.207,29	**CASSIERE BNL**	160.193,71
DISAVANZO AL 30.GIUGNO 1981	2.324.854,87	**AVANZO DI LIQUIDAZIONE**	2.317.868,45
TOTALE	**2.478.062,16**	**TOTALE**	**2.478.062,16**

CONTO ECONOMICO C.M.COLDIRETTI DI ASTI

USCITE		
A) SPESE ED ONERI		
COMPETENZE AI DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO		26,34
SPESE DI ASSISTENZA		31,15
ONERI FISCALI		4.757,60
ONORARI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE		17.596,47
INTERESSI PASSIVI		812,72
SPESE POSTALI E BANCARIE		4,40
TRIBUTI		597,02
ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI		215,29
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI		13.995,40
SPESE FONDO COMUNE		6.197,48
SPESE VARIE		41,32
	TOTALE (A)	**44.275,19**
B) INSUSSISTENZE PASSIVE		
ACCERTAMENTO MINORI CREDITI		2,69
ANNULLAMENTO CREDITO		870,11
ANNULLAMENTO CREDITO		727.953,67
DEVOLUZIONE OPE LEGIS		300,59
	TOTALE (B)	**729.127,06**
C) SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI		7.885,40
	TOTALE(C)	**7.885,40**
TOTALE USCITE		**781.287,65**
AVANZO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE		2.317.868,45
	TOTALE (D)	**2.317.868,45**
TOTALE A PAREGGIO		**3.099.156,10**

ENRATE		
A) RENDITE E PROVENTI		
INTERESSI ATTIVI		4.633,92
PROVENTI VARI		23,50
	TOTALE (A)	**4.657,42**
B) INSUSSISTENZE ATTIVE		
ACCERTAMENTO MINORI DEBITI		789,61
ANNULLAMENTO DEBITI		510.962,69
ANNULLAMENTO DEBITI		13.450,85
ANNULLAMENTO DEBITI		15.216,90
ANNULLAMENTO DEBITI		154.389,92
ANNULLAMENTO DEBITI		2.347.667,10
ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO		413,17
ANNULLAMENTO ACCANTONAMENTI		51.608,44
	TOTALE (B)	**3.094.498,68**
TOTALE ENTRATE		**3.099.156,10**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 105.048,95;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 105.048,95.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 105.048,95 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato a «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

STATO PATRIMONIALE C.M.COLDIRETTI DI CHIETI

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TESORERIA CENTRALE EX 597	347.961,92	CASSIERE BNL	242.912,97
IMMOBILI	22.917,90		
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	2.554.157,08	AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.682.123,93
TOTALE	2.925.036,90	TOTALE	2.925.036,90

CONTO ECONOMICO C.M.COLDIRETTI DI CHIETI

USCITE	
A) SPESE ED ONERI	
ONERI CONDOMINIALI	17.583,19
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	15.636,04
SPESE POSTALI E BANCARIE	10,47
ONERI FISCALI	4.261,81
ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA	29.200,68
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI	1.993,05
ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	2.866,41
ONERI SOCIALI	1.079,29
LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	602,40
ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORI	6.197,46
SPESE VARIE	1.273,01
TOTALE (A)	**60.703,83**
B) INSUSSISTENZE I E DI ATTIVITà	
ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	2.298.921,76
ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9 ULT.COMMA L1404/56	190,06
CESSIONE AL DEMANIO DELLO STATO	0,01
TOTALE (B)	**2.299.111,83**
C) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
ACCERTAMENTO NUOVI DEBITI	1.853,36
TOTALE(C)	**1.853,36**
TOTALE USCITE	**2.361.669,02**
AVANZO ECONOMICO DI LIQUIDAZIONE	2.682.123,93
TOTALE (D)	**2.682.123,93**
TOTALE A PAREGGIO	**5.063.792,95**

ENRATE	
A) RENDITE E PROVENTI	
PROVENTI VARI	5 16
TOTALE (A)	**5,16**
B) INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	
ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUID/	2.592.857,53
ANNULLAMENTO DEBITI VERSO BANCHE, LEGGE 7 MARZO 1985 N.7	2.421.987,78
ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ECC	1.084,56
INSUSSISTENZA DI PASSIVITA' SU T F R	24.688,27
ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	22.917,78
TOTALE (B)	**5.063.535,92**
C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	251,87
TOTALE C	**251,87**
TOTALE ENTRATE	**5.063.792,95**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 176.001,38 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 176.001,38.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DISAVANZO NETTO DI LIQUIDAZIONE		Prelevamento dal conto n. 21108 (ex 597), acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	€ 176.001,38
Deficit patrimoniale al 30.06.1981 € 311.872,21			
Avanzo di liquidazione € 135.870,83			
	€ 176.001,38		

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge 638/83	64.678,79		Maggiori disponibilità liquide per estinzione conti vincolati	584,33	
Per dichiarazione fuori uso beni mobili assegnati all'IGED	103,15		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	12.888,97	
Minor realizzo nella vendita di automezzi	413,08		Totale sopravvenienze attive		13.473,30
Totale insussistenze di attività		65.195,02	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		
			Minori debiti	308.185,49	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			Totale insussistenze di passività		308.185,49
Maggiori oneri sul fondo indennità di quiescenza	61.808,35				
Maggiori debiti su residui passivi	24.931,83				
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria	33.852,76				
Totale sopravvenienze passive		120.592,94			
TOTALE SPESE E PERDITE		185.787,96			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		135.870,83	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		321.658,79
TOTALE A PAREGGIO		321.658,79	**TOTALE A PAREGGIO**		321.658,79

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di La Spezia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di La Spezia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di euro 25.978,41;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di La Spezia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 25.978,41.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 25.978,41 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -SP (2009/78)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		39.577,72	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	39.577,72
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	483.758,61			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	444.180,89			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -SP (2009/78)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		35.928,44	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		140,14
- SPESE LEGALI	88,96		- PROVENTI VARI	140,14	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	234,27		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		184,83
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.802,22		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	184,83	
- RITENUTE IRPEF	4.106,87		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		676.844,54
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,38		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	23.681,29	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2>COMMA L.456/'87.	59.716,95	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -SP (2009/78)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		2.477,79	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	426.257,02
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	2.477,79		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	69.189,28
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		196.562,39		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	9.815,51			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	6,46			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	186.760,42			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -SP (2009/78)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	234.988,62		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	444.180,89		
TOTALE A PAREGGIO	679.169,51	TOTALE RICAVI	679.169,51

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Novara.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Novara;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 39.577,72 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Novara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 39.577,72.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -NO (2009/51)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	25.978,41	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		25.978,41
		DISAVANZO ALLE CONSEGNE	668.770,09	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	694.748,50	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -NO (2009/51)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**43.110,47**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**6.151,69**
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD.I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.961,40		- INTERESSI ATTIVI	4.764,15	
- RITENUTE IRPEF	4.066,07		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	328,81	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,38		- PROVENTI VARI	1.058,73	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	13.862,74		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**978.622,86**
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	3.359,72		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2, COMMA L.456/'87.	3.032,22	
- SPESE VARIE	1.527,16		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	707.867,34	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -NO (2009/51)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**246.915,58**	- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	193.815,64	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	82.404,60		- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	72.044,26	
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	24,26		- MINOR ONERI PER INDENNITA' ANZIANITA' EX DIPENDENTI ENTI SOPRESSI	1.863,20	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	164.486,72				
TOTALE COSTI		**290.026,05**			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		694.748,50			
TOTALE A PAREGGIO		**984.774,55**	**TOTALE RICAVI**		**984.774,55**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Padova.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Padova;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 313.613,47;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Padova è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 313.613,47.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 313.613,47 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PD (2009/53)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	313.613,47	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		313.613,47
		DISAVANZO ALLE CONSEGNE	4.829.207,82	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	5.142.821,29	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PD (2009/53)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		57.418,19	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		13.760,54
- ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	10.833,92		- INTERESSI ATTIVI	13.747,73	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	7.761,16		- PROVENTI VARI	12,81	
- RITENUTE IRPEF	4.030,43		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,52
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	16.806,29		- ACCERTAMENTO DI NUOVI O MAGGIORI CREDITI	0,52	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		7.414.845,97
- SPESE VARIE	6.623,65		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	1.433.875,28	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PD (2009/53)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		25.685,05	- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI.	12,91
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	25.685,05		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	2.238,84
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		2.202.682,50	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	3.856.199,45
- ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	420.129,36		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	22.519,49
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65DELLA LEGGE N.833/78	2.492,25			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	1.780.060,89			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PD (2009/53)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	2.285.785,74		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	5.142.821,29		
TOTALE A PAREGGIO	7.428.607,03	TOTALE RICAVI	7.428.607,03

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pavia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pavia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 207.609,00 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Pavia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 207.609,00.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PV (2009/56)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		207.609,00	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	207.609,00
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	2.876.955,92			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.669.346,92			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PV (2009/56)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**35.790,66**	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		**2.834,81**
- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	528,36		- INTERESSI ATTIVI	2.834,81	
- RITENUTE IRPEF	4.066,07		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**4.323.664,17**
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,49		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	19.110,46	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIEIGED	13.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	1.593.514,97	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**1.621.361,40**	- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	20,66	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	1.621.213,02		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	695.285,16	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -PV (2009/56)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	119,98		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.927.517,09	
- MINORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	28,40		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	88.215,83	
TOTALE COSTI		1.657.152,06			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		2.669.346,92			
TOTALE A PAREGGIO		4.326.498,98	TOTALE RICAVI		4.326.498,98

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Matera.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Matera;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 59.745,17 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Matera è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 59.745,17.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MT (2009/46)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		59.745,17	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	59.745,17
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.721.752,99			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.662.007,82			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MT (2009/46)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		51.351,93	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		697,25
- ONORARI A PROFESSIONISTI	395,11		- PROVENTI VARI	697,25	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	8.130,27		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		1.734.716,55
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	461,44		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	77.036,63	
- RITENUTE IRPEF	4.626,94		- ANNULLAMENTO FONDO DI RISERVA	171.894,03	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	16.806,59		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.481.538,43	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	13.862,74		- ANNULLAMENTO FONDI AMMORTAMENTO MOBILI ED IMMOBILI	4.247,46	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MT (2009/46)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- SPESE VARIE	7.068,84		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**16.150,15**	
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	16.150,15		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**5.903,90**	
- ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	74,73		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	1.340,51		

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -MT (2009/46)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE N.833/78	4.488,66			
TOTALE COSTI		73.405,98		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.662.007,82		
TOTALE A PAREGGIO		1.735.413,80	TOTALE RICAVI	1.735.413,80

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vercelli.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Matera;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 65.014,33 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Vercelli è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 65.014,33.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VC (2009/90)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		65.014,33	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	65.014,33
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.520.724,61			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.455.710,28			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VC (2009/90)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		65.118,26	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		2.827,33
- ONERI RELATIVI AL PERSONALE TRATTENUTO PER LE ESIGENZE DELLA LIQUIDAZIONE	3.493,46		- INTERESSI ATTIVI	230,56	
- ONERI CONDOMINIALI	3.283,67		- PROVENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE	994,34	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	17.333,38		- PROVENTI VARI	1.602,43	
- ONERI RELATIVI AL PERSONALE I.G.E.D.	441,73		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		1.626.902,40
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '78 (EX ART. 23 DPR 494/87)	1.789,28		- ANNULAMENTO DEBITI ART.15	16.844,39	
- RITENUTE IRPEF	4.066,07		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	27.876,28	
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	13.595,40		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS. ENTI OSPEDALIERI EX ART.9, 2? COMMA L.456/'87.	388.057,15	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VC (2009/90)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	13.862,74		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.194.124,58
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	7.252,53			
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		**13.913,48**		
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA DI ANZIANITA'E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	13.913,48			
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**94.987,71**		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	28.363,56			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VC (2009/90)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INESIGIBILITA'	66.309,01			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	193,99			
- ASSEGNAZIONE BENI MOBILI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE N.833/78	66,68			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	54,47			
TOTALE COSTI		**174.019,45**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.455.710,28		
TOTALE A PAREGGIO		**1.629.729,73**	**TOTALE RICAVI**	**1.629.729,73**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Verona.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Verona;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 184.767,76 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Verona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 184.767,76.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VR (2009/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		184.767,76	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	184.767,76
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	1.475.719,36			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	1.290.951,60			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VR (2009/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		36.073,49	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		4.076,78
- SPESE LEGALI	9,54		- INTERESSI ATTIVI	3.380,61	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	1,06		- PROVENTI VARI	696,17	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI. PER STRAORD. I SEM. '78 (EX ART. 23 DPR 494/87)	2.658,96		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		2.946.665,71
- RITENUTE IRPEF	3.963,29		- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	10.160,52	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	16.806,60		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	24.446,12	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	418,15	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VR (2009/91)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
- SPESE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE ALLA DATA DEL 30.06.1981 ALLE CONSEGNE	1.271,30		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2 COMMA L.456/'87.	244.904,75	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		1.623.717,40	- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	2.623.329,15	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	386.126,42		- MINOR ONERI PER INDENNITA' ANZIANITA' EX DIPENDENTI ENTI SOPRESSI	43.407,02	
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	1.237.590,98				
TOTALE COSTI		1.659.790,89			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.290.951,60			
TOTALE A PAREGGIO		2.950.742,49	TOTALE RICAVI		2.950.742,49

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Viterbo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Viterbo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 87.413,35 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Viterbo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 87.413,35.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VT (2009/93)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		87.413,35	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	87.413,35
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	2.379.262,83			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.291.849,48			

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VT (2009/93)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		32.849,63	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		121,88
- ONORARI A PROFESSIONISTI	57,95		-PROVENTI VARI	121,88	
- RITENUTE IRPEF	4.076,40		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		2.351,20
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	17.333,38		- ACCERTAMENTO DI NUOVI O MAGGIORI CREDITI	697,29	
- ONERI PER COSTITUZIONE FONDO COMUNE GESTIONI LIQUIDATORIE IGED	11.362,74		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	1.653,91	
- SPESE VARIE	19,06		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		2.756.344,27
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		25.601,78	- ACCERTAMENTO MINORI DEBITI	3.741,24	
- ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ANZIANITA' E COMPETENZE PREGRESSE EX DIPENDENTI ENTI SOPPRESSI	25.601,78		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	5.291,23	

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VT (2009/93)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		418.516,56	- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE	13.278,16
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	104.260,57		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2 COMMA L.456/'87.	441.094,38
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART.9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	30,98		- ANNULLAMENTO DEBITI V/BANCHE AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1985 N.71	1.695.038,32
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INSUSSISTENZA	314.225,01		- ANNULLAMENTO DEBITI PER INSUSSISTENZA	351.423,05
			- ANNULLAMENTO DEBITI AI SENSI DEL D.L. 25/1/85 N. 8, CONVERTITO IN LEGGE 27/3/85 N. 103	256.477,86
TOTALE COSTI		476.967,87		

ENTE: CASSA MUTUA COLDIRETTI -VT (2009/93)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	2.291.849,48		
TOTALE A PAREGGIO	2.768.817,35	TOTALE RICAVI	2.768.817,35

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Avellino.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Avellino;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 27.847,45 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Avellino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 27.847,45.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AV (2002/09)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		27.347,45	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	27 847,45
DISAVANZOALLE CONSEGNE	37.720,97			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	9.873,52			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AV (2002/09)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		35.842,22	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		94.349,48
- SPESE LEGALI	1.906,59		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	67.589,60	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	2,75		- ANNULLAMENTO DEBITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	122,17	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	1.277,38		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	7.468,26	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	97,46		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	10.133,52	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	54,53		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	9.035,93	
RITENUTE IRPEF	3.986,53				

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AV (2002/09)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- ONERI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	871,35		
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	16.282,86		
- SPESE VARIE	11.362,74		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.377,80	
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	921,85		
- ACCERTAMENTO DI NUOVI E MAGGIORI DEBITI	455,95		

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -AV (2002/09)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		47.255,94		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	14.439,48			
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	32.816,46			
TOTALE COSTI		84.475,96		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		9.873,52		
TOTALE A PAREGGIO		94.349,48	TOTALE RICAVI	94.349,48

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Benevento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Benevento;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 12.665,98 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Benevento è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 12.665,98.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
-DISPONIBILITA' su C/C 597		**- Avanzo alle consegne**	**€ 21.713,13**
saldo negativo	€ **12.665,98**	**- Disavanzo di liquid.**	**€ 34.379,11**
		- Deficit patrim. netto	**€ 12.665,98**

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE		RENDITE E PROFITTI	
-Insussistenze di attività	€ 37.301,08	-Sopravvenienze attive	€ ----------
-Sopravvenienze passive	€ 47.993,73	-Insussistenze di passività	€ 50.915,70
Tot.	€ 85.294,81	Tot.	€ 50.915,70

DISAVANZO DI LIQ. € 34.379,11

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bologna.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bologna;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo di euro 5.612,52;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Bologna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 5.612,52.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 5.612,52 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

"CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI
BOLOGNA

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' VERSATE AL C/ENTRATE DELLO STATO,	(Euro 5.612,52)	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		(Euro 5.612,52)
CAPO X, CAPITOLO 2368		DEFICIT PATRIMONIALE ALLE CONSEGNE	(Euro 40.934,41)	
		AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	(Euro 46.546,93)	

"CASSA MUTUA MALATTIA ARTIGIANI DI
BOLOGNA"

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'	Euro 642.496,07	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	Euro 747.198,56
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	Euro 76.111,67	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Euro 17.956,11
TOTALE SPESE E PERDITE	Euro **718.607,74**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Euro **765.154,67**
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Euro **46.546,93**		
TOTALE A PAREGGIO	Euro **765.154,67**	TOTALE A PAREGGIO	Euro **765.154,67**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caltanissetta.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere sopracitati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, citato, che ha nominato i commissari straordinari, ai quali in seguito, fu attribuita la funzione di commissari liquidatori degli enti soppressi di cui sopra;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caltanissetta;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 19.572,76 ripianato mediante prelevamento dal c/c acceso presso l'Istituto cassiere dell'I.G.E.D. intestato alla Federazione nazionale casse mutue malattia per gli artigiani;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione di assistenza sanitaria dell'ente Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Caltanissetta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 19.572,76.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CL (2002/19)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		19.572,76	PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI	19.572,76
AVANZO ALLE CONSEGNE	86.919,11			
DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	106.491,87			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CL (2002/19)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		37.305,84	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		111.936,39
- SPESE LEGALI	1.639,59		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	83.233,74	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	2,24		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	8.647,66	
- IMPORTI ERRONEAMENTE INCASSATI	31,19		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITÀ	6.010,14	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART. 23 DPR 494/87)	4.200,55		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS. ENTI OSPEDALIERI EX ART. 9, 2>COMMA L. 456/'87.	14.044,85	
- SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	905,28				
- RITENUTE IRPEF	3.726,75				

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CL (2002/19)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	15.437,53		
- SPESE VARIE	11.362,74		
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		**181.122,42**	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	174.314,61		
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	2.293,68		
- DEVOLUZIONE BENI 'OPE LEGIS'	4.514,13		

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -CL (2002/19)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
		TOTALE RICAVI	111.936,39
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	106.491,87
TOTALE COSTI	218.428,26	TOTALE A PAREGGIO	218.428,26

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cosenza.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cosenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 46.658,30 ripianato mediante prelevamento dal c/c acceso presso l'Istituto cassiere dell'I.G.E.D. intestato alla Federazione nazionale casse mutue malattia per gli artigiani;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cosenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 46.658,30.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE			RENDITE E PROFITTI	
Insussistenze di attività			Ricavi	
estinzione di crediti ai sensi art.9 L.1404/56 e succ.modif. art.47 ter L.n.85/95	38,66			
tot.insuss.attività		38,66		
Sopravvenienze passive			Sopravvenienze attive	
spese liquidazione	11.625,15		accertamento maggiori crediti vs. farmacie	22,79
accertamento maggiori debiti durante la gestione liquidatoria	60.824,71			
tot.sopravv.passive		72.449,86	tot.sopravv.attive	22,79
TOTALE SPESE E PERDITE		72.488,52	TOTALE RENDITE E PROFITTI	22,79
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	72.465,73
TOTALE A PAREGGIO		72.488,52	TOTALE A PAREGGIO	72.488,52

ENTE: CASSA MUTUA MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Deficit patrimoniale	46.658,30	Prelevamento dal conto c/c num.21108 ex 597 - disponibilità finanziarie enti mutualistici	46.658,30
avanzo alle consegne	25.807,43		
disavanzo di liquidazione	72.465,73		

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Latina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Latina;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 185.661,15;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Latina è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 185.661,15.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 185.661,15 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LT (2002/40)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	185.661,15	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		185.661,15
		AVANZO ALLE CONSEGNE	124.879,39	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	60.781,76	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LT (2002/40)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		40.899,25	PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE		0,01
- SPESE POSTALI E BANCARIE	1,70		- ARROTONDAMENTO	0,01	
- ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA	8.456,06		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'		182.792,15
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE. RIVALUTAZ.MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '76 (EX ART.23 DPR 494/87)	1.141,09		- ANNULLAMENTO DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	14.835,55	
- RITENUTE IRPEF	3.717,98		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	38.138,89	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	15.850,94		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	6.098,59	
- SPESE VARIE	11.731,49		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI.	81,45	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LT (2002/40)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		81.111,14	- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	19.080,88
- ACCERTAMENTO MINORI CREDITI	2,30		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS.ENTI OSPEDALIERI EX ART.9,2?COMMA L.456/'87.	104.556,79
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	73.683,06			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER INESIGIBILITA'	1.234,22			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	11,52			
- CESSIONE C.R.I. O DEMOLIZIONE PER DICHIARAZIONE FUORI USO	6.180,04			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LT (2002/40)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	122.010,40		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	60.781,76		
TOTALE A PAREGGIO	182.792,16	TOTALE RICAVI	182.792,16

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lecce.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lecce;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 18.469,27 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lecce è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 18.469,27.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LE (2002/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
NETTO DI LIQUIDAZIONE		**18.469,27**	**PRELEVAMENTO DA C/C NUM. 21108 EX 597 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE ENTI MUTUALISTICI**	**18.469,27**
DISAVANZO ALLE CONSEGNE	67.633,49			
AVANZO DI LIQUIDAZIONE	49.164,22			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LE (2002/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		**22.835,17**	**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		**211.933,63**
- SPESE LEGALI	73,85		- ANNULLAMENTO DEBITI ART. 15	159.861,54	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	0,28		- ANNULLAMENTO DEBITI DIVERSI PER PRESCRIZIONE.	28.475,30	
- ONORARI A PROFESSIONISTI	81,74		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, AUTOMEZZI, ETC.	8.933,76	
- RITENUTE IRPEF	3.720,56		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA'	14.295,24	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	15.859,99		- ANNULLAMENTO DEBITI PER PRESTAZIONI SANITARIE VS. ENTI OSPEDALIERI EX ART.9, 2 COMMA L. 456/'87.	367,79	
- SPESE VARIE	3.098,74				
- ARROTONDAMENTO PER CONVERSIONE EURO	0,01				
INSUSSUSTENZE DI ATTIVITA'		**139.934,24**			

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -LE (2002/39)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	95.149,22			
- DEVOLUZIONE BENI "OPE LEGIS"	21.845,18			
- ANNULLAMENTO CREDITI PER PARTITE DIVERSE EX ART. 9, TERZO COMMA, L. 1404/56.	22.939,84			
TOTALE COSTI		**162.769,41**		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		49.164,22		
TOTALE A PAREGGIO		**211.933,63**	TOTALE RICAVI	211.933,63

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Salerno.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Salerno;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di euro 73.262,95 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Salerno è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 73.262,95.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Torino.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Torino;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 218.084,77;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Torino è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 218.084,77.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 218.084,77 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

CASSA MUTUA DI MALATTIA ARTIGIANI DI TORINO
Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
TESORERIA PROVINCIALE C/ENTRATA DELLO STATO - CAPO X - CAP. 2368	Euro 218.084,77	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE**		Euro 218.084,77
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	Euro 789.716,49	
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Euro 571,631,72	

CASSA MUTUA ARTIGIANI DI TORINO

Bilancio finale di liquidazione

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA'	Euro 1.472.301,85	INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'	Euro 935.028,99
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	Euro 70.600,41	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Euro 36.241,55
TOTALE SPESE E PERDITE	**Euro 1.542.902,26**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**Euro 971.270,64**
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**Euro 571.631,72**
TOTALE A PAREGGIO		**TOTALE A PAREGGIO**	**Euro 1.542.902,26**

DECRETO 30 dicembre 2002.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Forlì.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Forlì;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 368.353,38;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Forlì è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 368.353,38.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di euro 368.353,38 è devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FO (2002/33)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
DISPONIBILITA' GIAGENTI SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO N.2368 (CAPO X)	368.353,38	CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE		368.353,38
		AVANZO ALLE CONSEGNE	258.611,46	
		AVANZO DI LIQUIDAZIONE	09.741,92	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FO (2002/33)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		114.591,60	**PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE**		217.489,90
- ONERI CONDOMINIALI	32.889,77		- FITTI IMMOBILI IN LOCAZIONE E CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	217.489,90	
- SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	21.438,72		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE**		212.855,95
- TRIBUTI DIVERSI	8.398,88		- MAGGIORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	212.855,95	
- SPESE LEGALI	743,19		**INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'**		31.662,17
- SPESE PER VENDITA BENI PATRIMONIALI	18.030,67		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO MOBILI,AUTOMEZZI,ETC.	10.536,84	
- SPESE POSTALI E BANCARIE	2,19		- ANNULLAMENTO FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	20.453,98	
- ACCERTAMENTO ONERI RELATIVI AD EX-DIPENDENTI ENTE SOPPRESSO.	2.135,04		- ANNULLAMENTO FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA	671,35	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FO (2002/33)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
- ONORARI A PROFESSIONISTI	462,94	
- MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE, RIVALUTAZ. MONETARIA E/O INTER. LEGALI, PER STRAORD. I SEM. '78 (EX ART. 23 DPR 494/87)	744.48	
- SPESE PER RIVALUTAZIONE MONETARIA E/O INTERESSI LEGALI	1.179,36	
- RITENUTE IRPEF	3.520,69	
- LIQUIDAZIONE ONORARIO COMMISSARIO LIQUIDATORE	12.452,21	
- SPESE VARIE	12.593,46	

ENTE: CASSA MUTUA ARTIGIANA -FO (2002/33)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		237.674,50		
- ANNULLAMENTO CREDITI VERSO LO STATOED ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE EX ART. 15 D.L. 12/9/83, CONVERTITO IN L. 638/83	229.055,63			
- ANNULLAMENTO CREDITI EX ART. 9, ULTIMO COMMA L. 1404/56	2,84			
- MINORE REALIZZO SU CESSIONI PATRIMONIALI	3.465,05			
- CESSIONE C.R.I. O DEMOLIZIONE PER DICHIARAZIONE FUORI USO	5.150,98			
TOTALE COSTI		352.266,10		
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		109.741,92		
TOTALE A PAREGGIO		462.008,02	TOTALE RICAVI	462.008,02

03A11826

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501491/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 3 1 1 2 6 *

€ 7,20